

Polizza R.C. Auto Autocarri, Autocaravan, Autobus e Altri mezzi da lavoro

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Sicurezza Integrale Aurora Cumulativa Autocarri – Autocaravan – Autobus e Altri mezzi da lavoro"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) degli Autocarri, Autocaravan, Autobus, Filobus, Rimorchi, Macchine agricole ed operatrici per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale").

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 (Autobus € 30.000.000) per danni alle persone ed € 1.220.000 (Autobus € 2.000.000) per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ dalla circolazione del veicolo in aree private;
- ✓ a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati);
- ✓ dal rimorchio agganciato al veicolo;
- ✓ per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida);
- ✓ al bagaglio di terzi trasportati (Autobus e Filobus);
- ✓ a terzi durante le operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo eseguite senza l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici;
- ✓ a terzi derivanti da fatto dei figli minori che utilizzano il veicolo;

Estensioni sempre comprese:

- ✓ guida occasionale in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (solo primo sinistro, con rivalsa limitata al 10% del danno e massimo € 500);
- ✓ guida con patente scaduta con obbligo di rinnovo entro tre mesi;
- ✓ guida senza patente ma in attesa di rilascio;
- ✓ veicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori per conducente non abilitato o per danni ai terzi trasportati se il trasporto non è conforme alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ per eccesso di carico degli Autocaravan, per i danni a terzi nel caso del superamento della massa complessiva prevista dalla carta di circolazione (rivalsa limitata al 10% del danno e massimo € 500);
- ✓ per gli autocarri, per i danni ai trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate, purché il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione.

Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi il Fascicolo Informativo):

Incendio ed altri danni, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, Fenomeni Naturali, Collisione, Guasti accidentali, Guasti accidentali a primo rischio assoluto, Garanzie accessorie, Infortuni, Tutela Legale, Patente, Assistenza.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- * il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- * il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- * il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- * i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- * se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

UnipolSai, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo (eccetto veicoli storici) a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! per eccesso di carico degli Autocaravan, per i danni a terzi nel caso del superamento della massa complessiva prevista dalla carta di circolazione;
- ! danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per dettagli vedasi il Fascicolo Informativo.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione R.C.A. ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, in Bosnia – Erzegovina, in Croazia, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Russia ed in Svizzera. L'Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il frazionamento può essere anche semestrale (maggiorazione del premio 3%), quadrimestrale (maggiorazione del premio 4%) o trimestrale (maggiorazione del premio 5%). Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Per il conguaglio del premio, relativo ai veicoli inclusi o esclusi in corso d'anno, è possibile scegliere tra due modalità di pagamento: "a regolazione", ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di UnipolSai o "a variazione", in occasione di ogni singola nuova inclusione, esclusione o sostituzione di Veicolo.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.